



B) DI AVER PRESTATO SERVIZIO MILITARE DI LEVA O PER RICHIAMO A SERVIZIO EQUIPARATO (5) ALLE CONDIZIONI E CON IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 485 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 297 DEL 16.4.1994 PER IL SEGUENTE PERIODO (6) \_\_\_\_\_

C) DI AVER PRESTATO SERVIZIO IN RUOLO DIVERSO DA QUELLO DI ATTUALE APPARTENENZA PER UN NUMERO DI \_\_\_\_\_ ANNI (7)

D) DI AVER PRESTATO N. \_\_\_\_ ANNI DI SERVIZIO PRE-RUOLO IN SCUOLE O PLESSI SITUATI NELLE PICCOLE ISOLE.

I PERIODI INDICATI ALLE PRECEDENTI LETT. A), B), C), D) ASSOMMANO, QUINDI, COMPLESSIVAMENTE AD ANNI \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DELL'INTERESSATO \_\_\_\_\_

#### NOTE

(1) AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELL'ANNO, L'INTERESSATO DOVRÀ AVER PRESTATO ALMENO 180 GIORNI DI SERVIZIO (NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI - C.C.N.I. SULLA MOBILITÀ).

(2) I SERVIZI RIPORTATI NEL PRESENTE PUNTO DEVONO RIFERIRSI A PERIODI NON DICHIARATI NEL PRECEDENTE PUNTO 1.

NEL COMPUTO DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO VANNO DETTRATTI I PERIODI DI ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI.

(3) LA PRESENTE VOCE VA COMPILATA SOLO SE LA DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA NEL RUOLO DI ATTUALE APPARTENENZA E' ANTERIORE A QUELLA DELLA DECORRENZA ECONOMICA, E NON E' COPERTA DA EFFETTIVO SERVIZIO. LA RETRODATAZIONE GIURIDICA DELLA NOMINA OPERATA PER EFFETTO DI UN GIUDICATO VA INVECE INDICATA NEL PRECEDENTE PUNTO 1.

(4) IL SERVIZIO PRE-RUOLO NELLE SCUOLE SECONDARIE E' VALUTATO SE PRESTATO IN SCUOLE STATALI O PAREGGIATE O IN SCUOLE ANNESSE AD EDUCANDATI FEMMINILI STATALI. IL SERVIZIO PRE-RUOLO NELLE SCUOLE PRIMARIE E' VALUTABILE SE PRESTATO NELLE SCUOLE STATALI O PARIFICATE O IN SCUOLE ANNESSE AD EDUCANDATI FEMMINILI STATALI. E' VALUTABILE ANCHE IL SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE POPOLARI, SUSSIDIARIE O SUSSIDIATE. SI RICORDA, INOLTRE, CHE GLI ANNI DI SERVIZIO PRE-RUOLO SONO VALUTABILI SE PRESTATI ALLE SEGUENTI

CONDIZIONI:

A) PER GLI ANNI SCOLASTICI ANTERIORI AL 1945/46 IL PROFESSORE DEVE AVER PRESTATO 7 MESI DI SERVIZIO COMPRESO IL TEMPO OCCORSO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI (1 MESE PER LA SESSIONE ESTIVA E 1 MESE PER L'AUTUNNALE).

B) PER GLI ANNI SCOLASTICI DAL 1945/46 AL 1954/55, IN RELAZIONE ALLE NORME CONTENUTE NELL'ART.527 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 297 DEL 16.4.1994, IL PROFESSORE DEVE AVER PERCEPITO LA RETRIBUZIONE ANCHE DURANTE LE VACANZE ESTIVE.

C) PER GLI ANNI SCOLASTICI DAL 1955/56 AL 1973/74, IN RELAZIONE A QUANTO STABILITO DALL' ART. 7 DELLA LEGGE 19.3.1955, N. 160 AL DOCENTE DEVE ESSERE ATTRIBUITA LA QUALIFICA.

D) PER GLI ANNI SCOLASTICI DAL 1974/75 L'INSEGNANTE DEVE AVER PRESTATO SERVIZIO PER ALMENO 180 GIORNI OPPURE ININTERROTTAMENTE DALL' 1 FEBBRAIO FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE O, IN QUANTO RICONOSCIBILE, PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE.

(5) DEPENNARE LA DICITURA CHE NON INTERESSA.

(6) IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA O EQUIPARATO VA VALUTATO AI SENSI DELL' ART. 485 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 297 DEL 16.4.1994, NELLA MISURA PREVISTA DALLE NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI DEL C.C.N.I. SULLA MOBILITÀ PER IL SERVIZIO PRE-RUOLO. DETTO SERVIZIO E' VALUTABILE SOLO SE PRESTATO, COL POSSESSO DEL PRESCRITTO TITOLO DI STUDIO, IN COSTANZA DI SERVIZIO DI INSEGNAMENTO NON DI RUOLO.

(7) IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO NEL RUOLO DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI E' SUBORDINATO, FINO ALL' A.S. 1974/75, ALLA CONDIZIONE CHE LE QUALIFICHE OTTENUTE PER CIASCUN ANNO SIANO NON INFERIORI A 'BUONO' E A CONDIZIONE CHE VENGANO ESPRESSAMENTE DICHIARATE.